

TRIBUNALE DI AREZZO

(Sezione Lavoro)

Ricorso ex art. 414 e ss c.p.c.

**e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
controinteressati ex art 151 c.p.c.**

La Sig.ra **Tania Casimirri** (CF CSMTNAC57A390P), nata ad Arezzo il 17 marzo 1974 ed ivi residente in via Isonzo n. 58 (AR), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Falsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo Piazza Risorgimento n. 24 (CF:FLSSLV74L50A390X tel-fax-0575.351289, pec: avvsilviafalsini@cnfpec.it) come da mandato posto in calce del presente atto. Il difensore dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento all'indirizzo pec: avvsilviafalsini@cnfpec.it (Ricorrente)

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (CF 80185250588), in persona del Ministro in carica pro-tempore; con sede in Viale Trastevere n. 76/A – 00153 – Roma;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Toscana** (CF: 80022410486) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Mannelli n. 113 – 50132, Firenze;
- **Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo Ufficio VI** (C.F.80002240515), in persone del proprio Dirigente pro-tempore, con sede in via Monte Falco n. 55 – 52100 - Arezzo

Tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Firenze con sede in via degli Arazzieri n. 4 -50129, Firenze.

(Resistenti)



E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti controinteressati della Scuola Secondaria Superiore di II grado, posto comune, classe di concorso A046 (discipline giuridico-economiche) coinvolti nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-25.

(*Litisconsorti*)

A. Per l'accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione del provvedimento (prot. n. 3297 del 22.04.2024) con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale di Arezzo, ha rigettato l'istanza di correzione (prot. n. 2614 dell'08.04.2024) dell'errore nella procedura telematica di inserimento delle preferenze nella domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado a.s. 2024-25. (Doc. 1 – provvedimento prot. n. 3297/2024).

B. Per la disapplicazione, quale atto presupposto, dell'art. 5 co. 1 dell'O.M. n. 30 del 23.02.2024 nella parte in cui prevede che *“Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse”*, senza prevedere la possibilità di correggere, prima della comunicazione delle domande di mobilità al SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione), un errore nell'inserimento del distretto e della scuola commesso involontariamente attraverso la procedura telematica di compilazione della domanda.

C. Per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-2025 (OM 23.02.2024 n. 30) per effetto della domanda di trasferimento con indicazione corretta del Distretto 031 – prima ed unica preferenza ARTF02000T Itis Galileo Galilei Arezzo, comprensiva degli allegati e delle dichiarazioni.

D. Per il riconoscimento alla ricorrente dei diritti connessi alla condizione di docente soprannumerario ex art. 13 co. 1/II, V del contratto mobilità, con decorrenza dal 22.04.2023.



E. Per la conseguente inefficacia del provvedimento di accoglimento dell'istanza di revoca della domanda di trasferimento che la docente si è vista costretta a presentare, in subordine al mancato accoglimento dell'istanza di correzione, per evitare di essere trasferita presso un distretto non volontariamente espresso (Doc. n. 2 - prot. n. 3299 del 22.04.2024).

Nonché per la condanna delle Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, all'adozione dei relativi provvedimenti necessari ed idonei a tutelare la posizione giuridica della ricorrente quale docente soprannumeraria (art. 13 co. 1/II, V contratto mobilità).

FATTO

➤ La ricorrente appartiene al ruolo di docente per la scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A046 (discipline giuridico -economiche), con contratto a tempo indeterminato attualmente titolare presso L'Istituto Vittoria Colonna di Arezzo, ma in utilizzazione nel corrente a.s. 2023-2024 presso l'Itis Galileo Galilei di Arezzo.

➤ Dall'a.s. 2016-17 la ricorrente ha prestato ininterrottamente servizio presso l'Itis Galileo Galilei di Arezzo (ARTF02000T) e nel corso di tale periodo ha svolto attività di supporto alla dirigenza ricoprendo il ruolo di **Collaboratore del Dirigente scolastico** e di **Primo collaboratore** (viceDirigente).

In particolare:

- aa.ss. 2019/20 e 2020/2021 Coadiutore del Dirigente scolastico (prot. n. 15813 del 30.11.2019 e prot. n. 15243 del 05.12.2020);
- a.s. 2021/2022 Primo collaboratore sotto la dirigenza del prof. Artini Alessandro (prot. n. 18117 del 16.12.2021);
- aa.ss. 2022/2023 e 2023-2024 Primo collaboratore sotto la nuova dirigenza del prof. Decembri Luca (prot. n. 12040 del 20.09.2022 e prot. n. 12769 del 18.09.2023).



- In **data 21 aprile 2023** la ricorrente, titolare nell'a.s. 2022/23 presso l'Itis G. Galilei, veniva individuata **in soprannumero** in base al punteggio nella graduatoria interna d'Istituto rispetto ad altri docenti, della stessa classe di concorso, con più anni di servizio (Doc. n. 3 - prot. n. 6565 del 21.04.2023).
- La ricorrente, pertanto, veniva contestualmente invitata a presentare il modulo di Domanda di Trasferimento entro il giorno successivo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo (già Doc. n. 3).
- In data **22 aprile 2023** la ricorrente procedeva pertanto all'invio della **domanda di trasferimento condizionata per non perdere il diritto di precedenza in caso di rientro nella scuola di precedente titolarità** (Doc. n. 4 - prot. n. 6595 e 6596 del 22.04.2023).
- In data 24 maggio 2023, con la pubblicazione dei trasferimenti nella scuola secondaria superiore, la ricorrente risultava aver acquisito la nuova **titolarità presso l'Istituto Vittoria Colonna a decorrere dall'a.s. 2023-2024** (decreto direttoriale n. 723 del 24.05.2023).
- La perdita della titolarità della ricorrente, presso l'Itis Galileo Galilei ove la stessa docente stava ricoprendo l'incarico di viceDirigente, costituiva un **evidente problema non solo a livello riorganizzativo dello staff dirigenziale**, ma anche per le deleghe connesse al ruolo ricoperto.
- In pari data (prot. n. 8229 del 24 maggio 2023), il Dirigente scolastico dell'Itis G. Galilei, prof. Luca Decembri, studiata la situazione delle cattedre in base all'organico di diritto, scriveva al Dirigente Roberto Curtolo presso l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Arezzo, chiedendo: ... ***data l'attività svolta dalla docente in supporto alla dirigenza (...) al fine di poter usufruire della collaborazione della docente anche per l'a.s. 2023-2024, nei limiti delle risorse disponibili, di intervenire nella formazione dell'organico di fatto in modo da poterla confermare nello stesso ruolo presso l'Itis Galileo Galilei di Arezzo.*** (Doc. n. 5 - prot. n. 8229 del 24.05.2023).
- In altri termini, preso atto della perdita della titolarità della docente Casimirri nell'organico di diritto, il Dirigente dell'Itis G. Galilei chiedeva se, in



fase di formazione dell'organico di fatto¹ si poteva ricostruire una cattedra sulla cl. concorso A046, **in modo da consentire alla ricorrente di presentare (nel mese di giugno/luglio 2023) domanda di utilizzazione² per l'a.s. 2023-24** presso l'Itis G. Galilei.

➤ In data 16 giugno 2023, il Dirigente scolastico dell'Itis Galileo Galilei, in occasione delle operazioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, in base alle indicazioni contenute nella nota dell'USP di Arezzo del 07.06.2023 (prot. n. 8971), chiedeva nell'ambito dell'autonomia e a costo zero, per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche economiche) n. 8 ore restituendo altrettante n. 8 ore di un'altra classe di concorso con potenziamento (prot. n. 9577 del 16.06.2023).

➤ L'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, consentiva la ricostituzione di una cattedra sulla classe di concorso in discipline giuridico-economiche che poteva essere rimessa in utilizzazione.

➤ La ricorrente, pertanto, in quanto docente risultata soprannumeraria ed avendo presentato domanda condizionata in data 22.04.2023 (già doc. n. 4), ha potuto chiedere in data 22.06.2023 l'utilizzazione per l'a.s. 2024-25 presso l'Itis Galileo Galilei (POLIS.9654576 del 22-06-2023) (Doc. n. 6).

➤ Ne è derivato che, nel corrente a.s. 2023-24, la ricorrente pur avendo perso la titolarità nel precedente anno scolastico, **continua a svolgere il**

¹ L'organico di fatto si sviluppa generalmente nel mese di giugno, deriva dalle modifiche che l'organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti e dalle ore su classi di concorso con docenti che hanno ottenuto il part-time. I posti derivanti dall'organico di fatto sono coperti con le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni ovvero coperti con contratti di supplenza al 30 giugno.

² Le categorie di docenti che possono presentare domanda di utilizzazione sono indicate nell'art. 2 del "CCNI concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e Intesa del 13 giugno 2023" e **tra questi vi rientrano i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità.**



ruolo di viceDirigente presso l'Itis Galileo Galilei **in utilizzazione**, con titolarità presso l'istituto Vittoria Colonna (doc. n. 7 presa di servizio in utilizzazione; Doc. n. 8 Conferimento incarichi Primo collaboratore del Dirigente Decembri prot. n. 12769 del 18.09.2023 e prot. n. 12040 del 20.09.2022).

➤ Nel corso del corrente a.s. 2023-2024, in particolare nei mesi di febbraio e marzo, il Dirigente scolastico dell'Itis, durante i vari contatti intercorsi con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo, circa la definizione delle classi e degli organici, ha chiesto in più occasioni informazioni sulla possibilità di ricostruire una cattedra nell'organico di diritto per la classe di concorso A046, questo al fine, noto all'U.A.T.S. di Arezzo, di consentire alla docente Tania Casimirri di continuare a svolgere il ruolo di primo collaboratore del Dirigente anche per l'anno scolastico 2024-2025 (come risulta dalla dichiarazione del Dirigente prot. n. 6689 del 29.04.2024 - Doc. n. 9)

➤ Tali informazioni si rendevano necessarie in quanto, considerati gli incarichi attribuiti alla ricorrente dal Dirigente, l'eventuale mancata permanenza della docente presso l'Istituto scolastico, avrebbe costretto il Dirigente a dover individuare e formare un sostituto (già Doc. n. 9).

➤ Negli anni di servizio svolti presso l'Itis G. Galilei **la ricorrente ha, infatti, svolto numerosi incarichi sotto la precedente dirigenza** (Doc. n. 10 - prot. n. 11036 del 31.08.2022) **e proseguiti con quella attuale svolgendo altresì un importante compito di facilitatore nel “passaggio di consegne”** tra il precedente Dirigente prof. Alessandro Artini e il nuovo Dirigente prof. Luca Decembri (già Doc. n. 8).

In particolare ha svolto:

- la **Funzione strumentale** ai sensi dell'art. 33 CNL 29/11/2007 nell'ambito della Legalità per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e nell'a.s. 2023/2024 referente commissione per la legalità e sicurezza;



- l'incarico **coordinamento privacy** in base al Regolamento (UE) 2016/679 per gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
- l'incarico di referente dell'Istituto scolastico per l'educazione civica, ai sensi della L. 92/2019 negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
- Membro della **commissione per la valutazione del bando** per il conferimento d'incarico di consulenza per la promozione al benessere degli alunni negli anni 2019-2020; 2020-2021 e 2021-2022. (prot. n.11953 del 16.09.2021; prot. 14028 del 17.11.2020; prot. 10431 del 14.09.2019; prot. 11258 del 23.09.2020; prot. n. 12798 del 04.10.2022).
- Membro della **commissione per la valutazione delle offerte** per la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti e bevande per il triennio 2022/2025. (prot. n. 11936 del 17.09.2022).
- Incarico relativo al **PNRR** Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Next Generation EU per l'espletamento di attività di supporto giuridico dal 30.05.2023 al 31.12.2024 (prot. n. 9397 e prot. n. 9403 del 13.06.2023).
- Con decreto del 18.11.2023 prot. n. 16848 la ricorrente è stata nominata **docente Orientatore** in base al DM n. 328 del 22 dicembre 2022 di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”. (Decreto affidamento incarico prot. n. 17046 del 21.11.2023 e 16848 del 18.11.2023)
- **Preposto** alla sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008. (prot. n. 8369 del 08.06.2022 e prot. n 12769.2023).
- **Deleghe** per la sostituzione del Dirigente agli scrutini ed esami di Stato (prot. n. 10753 del 24.08.2022; prot. 9071 del 20.06.2022 - Delega funzioni Presidenza Esami di Stato (prot. 9529 del 15.06.2023).
- Dall'a.s. 2022-2023 ad oggi la ricorrente fa parte del Consiglio d'indirizzo ITS Energie ed Ambiente per l'Itis Galileo Galilei.

Ed altri compiti connessi al ruolo.



- **La condizione di docente soprannumerario**, in base a quanto disposto dall'art. 13 co. 1/II, V³ (Doc. n. 11 - contratto mobilità pag. 16 punto II), consente il **diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui il docente è stato trasferito**, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile **nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio**. Al fine di mantenere questo diritto di precedenza **è necessario presentare ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento** inserendo come prima preferenza la scuola dalla quale il docente è stato trasferito d'ufficio.
- La ricorrente, pertanto, **in data 3 marzo 2024** (N. prot. Registro Polis 1054913), tramite istanze online, presentava domanda di trasferimento per la scuola secondaria superiore al fine di poter partecipare alla procedura di mobilità **indicando come precedenza l'Istituto Galileo Galilei ARTF02000T** (Doc. n.12 punto n. 23 della domanda di trasferimento).
- In data **25 marzo 2024**, l'Ufficio dell'USP di Arezzo per la mobilità richiedeva alla ricorrente la dichiarazione aggiornata relativa alle esigenze di

³ **Art 13 CCNI triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 - II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA':** *"Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.*



famiglia da allegare alla domanda di mobilità del 3 marzo 2024. La ricorrente provvedeva, in pari data, ad inoltrare le dichiarazioni⁴ (Doc. n. 13).

➤ **In data 5 aprile 2024** (venerdì) il Dirigente scolastico dell'ITIS G. Galilei, in occasione di un incontro con il Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale Scolastico di Arezzo R. Curtolo, al fine di valutare la situazione della cattedra della docente Casimirri, apprendeva che **la domanda presentata dalla ricorrente era riportato il distretto 028 anziché 031**, come risulta dalla dichiarazione del Dirigente: “ ... ***Durante l'incontro del 5 aprile 2024 con il Dirigente dell'U.A.T.S di Arezzo, da me richiesto per valutare la situazione della docente Casimirri, ho appreso che nella domanda di trasferimento inoltrata dalla suddetta docente in data 3 marzo 2024, era riportato il distretto 028 anziché 031; di tale fatto ne ho dato notizia alla docente al termine dell'incontro. In data 08/04/2024 la docente, preso atto della situazione e dell'errore contenuto nella domanda, si è attivata presentando istanza di correzione del distretto all'U.A.T.S. di Arezzo*** (prot. n. 6689 del 29.04.2024 (già Doc. n. 9).

➤ La ricorrente, solo in tale data, constatava che la domanda inoltrata presentava come “**Tipo di Preferenza**” il codice “**028**” - “**Provincia di AR**” corrispondente alle scuole collocate presso il Valdarno con esclusione, pertanto, del Comune di Arezzo ove invece è collocata la scuola di precedente titolarità.

➤ **Lunedì 8 aprile 2024** la ricorrente presentava a mani, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo, “**Istanza di correzione nella procedura telematica di inserimento dei dati nella domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado 2024-25 - domanda - N. prot. Registro Polis 1054913 del 03.03.2024**” **con allegata la domanda cartacea corretta** (Doc. n. 14 – prot. n. 2624 dell'08.04.2024).

⁴ La ricorrente nella mail di invio delle dichiarazioni aggiornate precisava al momento della compilazione della domanda cliccando la finestra "allegati" comparivano automaticamente la dichiarazione e gli allegati del 2016, cioè quelle stesse dichiarazioni inoltrate alla prima domanda di trasferimento, senza possibilità di allegare altri documenti



- Per evitare di essere trasferita in un Istituto del Valdarno, la ricorrente entro il termine del 13 aprile 2024, fissato dall'art. 5 co. 2 dell'OM 30/2024, si trovava costretta a presentare, **in data 10 aprile 2024, domanda di revoca subordinata al mancato accoglimento dell'istanza di correzione**. Nella lettera di accompagnamento la ricorrente precisava, altresì, che l'istanza di revoca non era da intendersi come rinuncia all'istanza di correzione (Doc. n. 15 - prot. n. 2717 del 10.04.2024).
- L'istanza di correzione **si fondava sull'evidente incongruenza della domanda di trasferimento** che, da un lato, riportava nella sezione n. 23, la precedenza di soprannumerario, con indicazione espressa dell'Istituto di precedente titolarità ARTF02000T corrispondente all'Itis Galileo Galilei AR, dall'altro lato riportava un distretto diverso da quello del comune di Arezzo ovvero il Distretto 028 (Valdarno).
- **L'incongruenza, inoltre, risultava dalle circostanze di fatto**, note all'USP, che dimostrano i tentativi della scuola di precedente titolarità, di ricollocare la ricorrente presso l'Itis Galileo Galilei AR, in quanto primo collaboratore del Dirigente.
- **L'istanza, inoltre, essendo presentata l'8 aprile 2024, ovvero quando ancora risultavano aperte le finestre temporali per le comunicazioni a SIDI** (Sistema Informativo Dell'Istruzione) sia dei posti disponibili (18 aprile 2024), sia delle domande di mobilità (23 aprile 2024), così come previsto dall'art. 2 comma 4 lett. a) OM 30/2024 (Doc. n. 16), appariva di fatto accoglibile.
- Nonostante ciò, **in data 22 aprile 2024, ovvero il giorno prima del termine ultimo per le comunicazioni a SIDI delle domande di mobilità**, la ricorrente riceveva via mail la comunicazione del rigetto dell'istanza di correzione (già Doc. n. 1) e subito dopo quella di accoglimento dell'istanza di revoca dichiarandola esclusa dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-2025 (già Doc. n. 2).
- L'istanza di correzione veniva motivata richiamando l'art. 5 co. 1 dell'OM 30/2024.



➤ La ricorrente risulta dunque esclusa dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-2025 con conseguente perdita dello status di docente soprannumerario (non ha più il diritto di precedenza nella scuola di precedente titolarità; non può più presentare domanda di utilizzazione; perde il punteggio nelle graduatorie interne di continuità nella scuola ecc).

DIRITTO

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione (prot. n. 3297 del 22.04.2024 già Doc. n. 1), appare illegittimo per i seguenti motivi.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PA - ART. 97 Cost. ai quali si aggiungono quelli sanciti:

- dall'art.1 comma 2 bis L. 241/1990 in base al quale *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai **principi della collaborazione e della buona fede**”*;
- dall'art 6, comma 1, lettera b), L. n. 241/1990, in base al quale: *“Il responsabile del procedimento: a) **valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento**; b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.***
- dall'art. 71 co. 3 del DPR n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni secondo cui: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla **regolarizzazione o al completamento della dichiarazione**”*.



Nel caso di specie l'**indicazione di un distretto, corrispondente agli Istituti scolastici del comune Valdarno**, diverso da quello che comprende il comune ove è collocata la scuola di precedente titolarità, dà luogo ad un **errore nella dichiarazione essenziale e riconoscibile** dalla stessa Amministrazione (artt. 1428, 1431, 1433 c.c.) tale da giustificare il diritto alla correzione.

La dichiarazione del Distretto 028 (Valdarno) appare nel caso concreto sopra ogni ragionevole dubbio viziata per i seguenti motivi:

- 1)** Non è indicata sotto al "Distretto 028" alcuna preferenza di scuola. **Se la ricorrente avesse veramente avuto intenzione di trasferirsi in un Istituto del Valdarno avrebbe verosimilmente indicato l'ordine di scuole.** Ciò, invece dimostra che la ricorrente non ha proprio cliccato la tendina del Distretto 028 che, in quanto primo della lista, appare inserito senza un'effettiva volontà del soggetto istante. Difficile accorgersi dell'errore perché accanto al numero del Distretto non appare la dicitura esplicativa.
- 2)** La ricorrente dichiara, in tutte le domande presentate, di esser **coniugata** e di avere **due figli minorenni con residenza familiare ad Arezzo**, tale condizione mal si concilia con la richiesta volontaria di trasferimento da un Istituto di Arezzo (Titolarietà presso Istituto Vittoria Colonna) verso un qualsiasi altro Istituto collocato in un Distretto a 30 km di distanza dalla residenza.
- 3)** La ricorrente dichiara, al **punto n. 23 della domanda** (già Doc. n.12), di volersi avvalere della precedenza in quanto **docente soprannumerario, indicando la scuola di precedente titolarità ARTF02000T** (Itis Galileo Galilei AR) per poi perdere per assurdo, nella stessa domanda, il diritto a rientrarvi nell'ottennio.

Tale **vizio** era evidente e **riconoscibile** considerando anche le **circostanze di fatto documentate**, dalle quali emerge chiaramente la volontà della ricorrente



di mantenere lo status di docente soprannumerario per rientrare nella scuola di precedente titolarità e giammai in un qualsiasi Istituto del Valdarno.

Dalle circostanze di fatto appare inoltre evidente e chiaro l'intento dell'Itis G. Galilei di ricostituire una cattedra nell'organico di diritto o in quello di fatto in modo da confermare la ricorrente nel ruolo di primo collaboratore del Dirigente. In particolare:

1) La sequenza delle domande inoltrate dalla ricorrente, quali: trasferimento condizionato al rientro nella scuola di precedente titolarità (punto n. 21 del Doc. n. 5); utilizzazione nella scuola di precedente titolarità (punto n. 19 del Doc. n. 9); domanda di mobilità con indicazione della precedenza su scuola di precedente titolarità (punto n. 23 del Doc. n. 12), **rendono inequivocabile la volontà della sottoscritta di presentare domanda di mobilità al solo fine di rientrare nell'Istituto di precedente titolarità.**

2) Le richieste del Dirigente scolastico dell'Istituto G. Galilei del 24.05.2023 (già doc. n.5); l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto (prot. n. 9577 del 16.06.2023) e la dichiarazione del Dirigente del 29.04.2024 (già doc. n.9) dimostrano l'interesse della scuola di precedente titolarità di confermare la ricorrente nel ruolo che sta svolgendo.

L'essenzialità del distretto 031 (comune di Arezzo) con indicazione della scuola di precedente titolarità è dimostrata dal fatto che la ricorrente ha revocato la domanda di trasferimento (già Doc. n. 15 - prot. 2717 del 10.04.2024) subordinandola al mancato accoglimento dell'istanza di correzione. Tale istanza di revoca conferma, senza ombra di dubbio, che la preferenza del "Distretto 028" non è frutto di una volontà diretta e consapevole della ricorrente e che non era intenzione della ricorrente trasferirsi nel Valdarno.



In altri termini, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'Amministrazione, per un mero tecnicismo, di non considerare la volontà della dichiarante che emerge dai fatti descritti in maniera evidente (Tar Lazio n. 2958/2021, CGAS n. 44/2021 - Tribunale di Foggia ordinanza del 2 gennaio 2021).

I fatti sopra esposti, corredati da documenti ufficiali, dimostrano un **errore nella dichiarazione essenziale e riconoscibile** dalla stessa Amministrazione (artt. 1428, 1431, 1433 c.c.) **tale da giustificare il diritto all'accoglimento dell'istanza di correzione** con reinserimento della ricorrente nelle operazioni di mobilità, per l'a.s. 2024-2025, indicando il Distretto 031 – con prima e unica preferenza ARTF02000T ed il riconoscimento dello status di docente soprannumerario.

La volontà della ricorrente e l'interesse della scuola di precedente titolarità, a mantenerla nel ruolo di primo collaboratore del Dirigente per il prossimo anno scolastico, erano conosciute all'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Arezzo, pertanto, l'errore era nei fatti rilevabile d'ufficio o comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza di correzione prot. n. 2614 (già Doc. nn. 5 e 9).

Chiarimenti sull'incongruenza delle dichiarazioni potevano essere chiesti, dall'Amministrazione alla ricorrente, con la mail del 25 marzo 2024 (già Doc. n. 13).

L'Amministrazione avrebbe potuto, in quell'occasione, concedere il c.d. **“soccorso istruttorio”** di cui agli artt. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000 e 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete⁵.

⁵ L'art 6, comma 1, lettera b), L. n. 241/1990, così dispone: 1. *Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.*



In ogni caso, la richiesta del 25 marzo 2024 di integrazione della mobilità, pur essendo formulata dopo il termine ultimo di presentazione delle domande (16 marzo 2024), dimostra che la domanda della ricorrente era in lavorazione e che pertanto poteva di fatto essere modificata.

Ad ogni modo, anche senza pretendere un tale intervento, **l'Amministrazione avrebbe potuto accogliere l'istanza di correzione sulla base delle argomentazioni in essa contenute, riportando la fattispecie in un piano di giusto procedimento, improntato ai principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra PA e cittadino,** salvaguardando la posizione di soprannumeraria della ricorrente **senza alcun aggravio per l'Amministrazione o pregiudizio per eventuali controinteressati.**

In quella fase, infatti, (l'8 aprile 2024) ancora erano aperte le finestre temporali per le comunicazioni al SIDI dei posti disponibili (18 aprile 2024) e delle domande di mobilità (23 aprile 2024), pertanto, **l'errore era di fatto materialmente correggibile** (art. 2 comma 4 lett. a) OM 30/2024 (già doc. n. 16) senza compromettere la posizione di alcun eventuale controinteressato e **senza dar luogo a particolari incombenze da parte della stessa Amministrazione.**

Di fatti, il prospetto delle disponibilità sull'organico di diritto, pubblicato sul sito dell'USP di Arezzo il 24 aprile 2024, dimostra che non ci sono per l'a.s. 2024-2025 posti disponibili, sulla classe di concorso A046, presso l'Itis G. Galilei di Arezzo. Dal documento citato, a pag. 13, risultano infatti 5 cattedre con 5 titolari nell'organico di diritto (già in servizio) e nessuna disponibilità. (Doc. n. 17 pag. 13).

La partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità, pertanto, non andrebbe ad incidere sui trasferimenti, ma consentirebbe alla stessa di mantenere la precedenza e soprattutto di poter presentare la domanda di utilizzazione per l'a.s. 2024-2025 (come lo scorso anno).



NON CORRETTA APPLICAZIONE DELL'OM 23.02.2024 N. 30.

L'art. 5 co. 1 dell'OM 30/2024 *“Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse”, non appare ostativo all'accoglimento della presente istanza di correzione* dal momento che la ricorrente non intendeva integrare/modificare le preferenze “perché aveva cambiato idea”, **ma sostituire una voce, inserita per mero automatismo (Distretto 028) con una effettiva scelta volontaria (Distretto 031 con preferenza ARTF02000T).**

Con riferimento al termine, oltre il quale non sarebbe più possibile intervenire sulla domanda con attività correttive/integrative/modificative ecc., occorre innanzitutto ricordare le tempistiche indicate **nell'art. 2 dell'OM n. 30 del 23.02.2024 sulla mobilità del personale docente** (già Doc. n. 16):

- presentazione delle domande entro il 16 marzo 2024;
- comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo era il 18 aprile 2024;
- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo era il 23 aprile 2024;
- pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024.

Dalla lettura attenta dell'OM 30/2024, nella sua interezza (artt. 2, 5 e 10 già Doc. n. 16), unitamente agli artt. 13 punto n. 4 e 17 co. 1 del CCNI (già doc. n. 11 pag. 22), si deduce che il **limite oltre il quale non è possibile operare materialmente sulla domanda** è dato dal termine previsto per le **“Comunicazione a SIDI** (Sistema Informativo Dell'Istruzione) e non dal termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento.

In particolare:

- Le richieste di revoca della domanda possono essere presentate **sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle**



domande di mobilità (13 aprile 2024) oppure, in caso di gravi motivi validamente documentati, la richiesta può essere inviata entro il termine per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (18 aprile 2024) (art. 5 comma 2 dell'OM 23/2024 già Doc. n. 16)⁶.

- Il reclamo, sulla valutazione delle domande di mobilità, sul riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, sul punteggio assegnato e sugli eventuali diritti riconosciuti, in base all'art. 10 co. 2 dell'OM 30/2024 è possibile presentarlo entro 10 giorni dalla ricezione del punteggio assegnato e comunque **entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di mobilità** con possibilità, da parte dell'USP, esaminato il reclamo, di apportare **eventuali rettifiche**⁷.

- L'art. 13 del citato CCNI (già doc. n. 11 pag. 22) laddove regola la "Decadenza dal beneficio delle precedenza" dispone che: *"Il personale beneficiario delle precedenza di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di*

⁶ Art. 5 co. 2 OM 30/2024: *"È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 della presente ordinanza, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC."*

⁷ Art. 10 co. 2 OM 30/2024: *"L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2022, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale Istanze on line. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2022 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo."*



comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze". Ciò dimostra che fino a 10 giorni prima il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, è di fatto possibile intervenire anche sulle precedenze.

- Il termine per presentare la domanda da parte del personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, può essere anche successivo al termine di presentazione delle domande di mobilità, ma comunque, **nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità** (23 aprile 2024 -Art. 2 co. 5 dell'OM 30/2024) ⁸.

Dal complesso quadro normativo si deduce che, pur essendo individuato come termine per la modifica delle preferenze quello di presentazione della domanda di trasferimento (16 marzo 2024), **è possibile apportare materialmente delle modifiche/integrazioni/correzioni anche oltre tale termine purché prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.**

La “comunicazione a SIDI” appare dunque il vero termine entro il quale **è possibile di fatto operare sulla domanda di mobilità.**

Il superamento del termine di presentazione della domanda (16 marzo per i docenti art. 2 OM 30/2024) potrebbe determinare un maggiore onere probatorio da parte del soggetto istante, ma **non un impedimento insuperabile.**

⁸ Art. 2 co. 5 dell'OM 30/2024: “Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, **nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità** di cui al comma 4.



PREGIUDIZIO DERIVANTE DAL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI CORREZIONE

Il mancato accoglimento dell'istanza di correzione comporta la perdita dello status di docente soprannumerario (CCNI art. 13 co. 1/II, V contratto mobilità già Doc. n. 11 pag. 16 punto II), pertanto la ricorrente:

- 1) **perderebbe definitivamente la precedenza per rientrare presso l'Itis Galileo Galilei AR**, non solo per l'a.s. 2024-2025, ma anche per i prossimi anni;
- 2) **non potrà presentare domanda di utilizzazione per l'a.s. 2024-2025** nel mese di giugno/luglio 2024, come invece aveva fatto lo scorso anno (già Doc. n. 6)
- 3) perderebbe **tutto il punteggio di continuità nella scuola di titolarità nelle graduatorie interne** d'Istituto in base al CCNI docenti 2022-2025 (nota 5 e 5 bis della scheda di valutazione). Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità vengono calcolati 2 punti per ciascun anno entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio. Tale punteggio si perde chiedendo il trasferimento volontario su altra scuola, ma si mantiene se il docente viene trasferito d'ufficio quale docente soprannumerario a condizione che presenti, negli otto anni successivi, ogni anno, domanda di trasferimento indicando come preferenza la scuola di precedente titolarità.

La perdita della posizione di docente soprannumerario farebbe perdere alla docente la continuità su 7 anni di servizio presso l'Itis Galileo Galilei (5 anni X 2 punti) + (2 anni X 3 punti) = **16 punti nelle graduatorie interne.**

Tale punteggio ha valore anche per la scuola di nuova titolarità (Istituto Vittoria Colonna), pertanto, eliminare 16 punti sulla continuità nella scuola, andrebbe a modificare la posizione della ricorrente anche nelle graduatorie dell'Istituto V. Colonna con il rischio di perdere per la seconda volta la titolarità.



La domanda di trasferimento con indicazione della scuola di precedente titolarità (Distretto 031) con prima preferenza ARTF0200T anziché del Distretto 028 (Istituti del Valdarno), da presentare per ciascun anno negli otto anni successivi al provvedimento di mobilità d'ufficio, costituisce dunque una strada obbligata, per mantenere lo status di docente soprannumerario, in base a quanto prescritto dal CCNI art. 13 co. 1/II, V (contratto mobilità già Doc. n. 11 pag. 16 punto II).

IN CONCLUSIONE:

- Data l'**incongruenza** contenuta nella domanda;
- Data la **riconoscibilità** dell'errore in base a tutte le circostanze di fatto documentate (in particolare Doc. nn. 5 e 9) che evidenziano non solo la volontà della ricorrente di continuare a svolgere servizio presso la scuola di precedente titolarità, ma anche della scuola stessa di ricollocarla nell'organico per il prossimo anno scolastico;
- Data l'**essenzialità** dell'indicazione del Distretto corretto 031 con prima preferenza ARTF0200T, anziché genericamente Distretto 028, tanto che la ricorrente, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di correzione, si è vista costretta a revocare la domanda di mobilità per non rischiare di essere trasferita nel Valdarno;
- Considerato che la **data dell'istanza di correzione** (8 aprile 2024) consentiva all'Amministrazione di poter operare di fatto materialmente sulla domanda non essendo ancora decorso il termine ***ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità***;
- Dato il pregiudizio derivante dalla perdita dello status di docente soprannumerario;

valutato l'intero contesto delle dichiarazioni e delle circostanze di fatto che risultano documentate, il diniego dell'istanza di correzione appare, a questa difesa, illegittimo per violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della PA (art. 97 Cost.), dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1375 e 1175 cc.) nonché delle disposizioni richiamate in



materia di soccorso istruttorio (art.1 comma 2 bis L. 241/1990; art. 71 co. 3 del DPR n. 445/2000; art 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990). Tali fonti di rango primario superano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

RICORRE

All'intestato Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, voglia così provvedere:

- *accertare l'illegittimità con conseguente disapplicazione del provvedimento prot. n. 3297 del 22.04.2024 con il quale l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo Ufficio VI, in persona del Dirigente pro-tempore, ha rigettato l'istanza di correzione prot. n. 2614 del 08.04.2024;*

Quali atti presupposti: disapplicare l'art. 5 co. 1 dell'O.M. n. 30 del 23.02.2024 e ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire alla ricorrente di esprimere, nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2024-25 il Distretto 031 con prima preferenza l'Istituto ARTF02000T.

- *Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita e a partecipare alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-2025 (OM 23.02.2024 n. 30) per effetto della domanda di trasferimento con indicazione corretta del Distretto 031 - prima ed unica preferenza ARTF02000T Itis Galileo Galilei Arezzo*

e per l'effetto:

- *Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a presentare domanda di utilizzazione per l'a.s. 2024-2025 in quanto docente soprannumerario dal 22 aprile 2023.*



- Accertare e dichiarare ogni altro diritto connesso conseguente alla condizione di docente soprannumerario ex art. 13 co. 1/II, V contratto mobilità, con decorrenza dal 22.04.2023,
- Dichiarare di conseguenza l'inefficacia del provvedimento di accoglimento dell'istanza di revoca (prot. n. 3299/2024) della domanda di trasferimento in quanto presentata in subordine al mancato accoglimento dell'istanza di correzione.
- Condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, all'adozione dei relativi provvedimenti necessari idonei a tutelare la posizione giuridica della ricorrente quale docente soprannumeraria (art. 13 co. 1/II, V contratto mobilità) inserendola nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-2025 per Distretto 031 – prima ed unica preferenza ARTF02000T Itis Galileo Galilei Arezzo.

In subordine:

condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la presentazione della domanda di trasferimento per l'a.s. 2024-2025 (OM 23.02.2024 n. 30) dell'Ambito Territoriale di Arezzo, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", con conseguente mantenimento della condizione di docente soprannumerario.

In ulteriore subordine:

- nell'ipotesi in cui non sia più possibile inserire la ricorrente nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-2025 (OM 23.02.2024 n. 30) con indicazione corretta del Distretto 031 - prima ed unica preferenza ARTF02000T Itis Galileo Galilei Arezzo, dichiarare alla ricorrente lo status di docente soprannumerario ininterrottamente dal 22.04.2023 fino alla presentazione della prossima domanda di trasferimento nell'a.s. 2025 per l'a.s. 2025-2026.

Con ogni più ampia riserva compresa quella di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria.



Vittoria di competenze legali e spese, oltre IVA e cap, del presente giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

Doc. n. 1 - Provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione (prot. n. 3297 del 22.04.2024).

Doc. n. 2 – Provvedimento di accettazione della richiesta di revoca della domanda di trasferimento (prot. 3299 del 22.04.2024).

Doc. n. 3 – Comunicazione perdente posto Itis Galileo Galilei Arezzo (prot. n. 6565 del 21.04.2023).

Doc. n. 4 – Lettera di trasmissione con domanda condizionata cartacea e graduatoria interna (prot. n. 6595 e 6596 del 22.04.2023).

Doc. n. 5 – Lettera del Dirigente Decembri al Dirigente Curtolo (prot. n. 8229 del 24.05.2023).

Doc. n. 6 – Domanda di utilizzazione per l'a.s. 2023-2024 (POLIS.9654576 del 22-06-2023)

Doc. n. 7 - Presa di servizio in utilizzazione 01.09.2023.

Doc. n. 8 - Conferimento incarichi primo collaboratore del Dirigente a.s. 2023-2024 (prot. n. 12769 del 18.09.2023 e prot. n. 12040 del 20.09.2022).

Doc. n. 9 - Dichiarazione del Dirigente Decembri (prot. n. 6689 del 29.04.2024).

Doc. n. 10 – Attestato di espletamento incarichi triennio 2019-2022 Dirigente Artini.

Doc. n. 11 - Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Doc. n.12 - Domanda di trasferimento N. prot. Registro Polis 1054913 del 3 marzo 2024 (distretto 028).

Doc. n. 13 – Mail USP Arezzo del 25 marzo 2024 “richiesta integrazione domanda di mobilità” e risposta.

Doc. n. 14 – Istanza di correzione della domanda di trasferimento con allegata domanda corretta con distretto 031 (prot. n. 2614 del 08.04.2024).



Doc. n. 15 – Istanza di revoca della domanda di trasferimento (prot. n. 2717 del 10.04.2024).

Doc. n. 16 – Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 30-

Doc. n. 17 - Prospetto Organico Disponibilità Scuola II grado prima dei movimenti.

Con riserva di integrazione istruttoria ove necessario.

Ai sensi dell'Art. 9 comma 1 bis e dell'art. 13 comma 3° del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che pertanto, è quindi soggetto al versamento del contributo unificato pari ad € 259,00.

Arezzo, 4 maggio 2024

Avv. Silvia Falsini

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso,

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare, per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche-economiche), alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024-25, come da domanda allegata all'istanza di correzione della procedura telematica prot. n. 2614 del 08.04.2024 e dunque con indicazione del distretto della Provincia di Arezzo A031 – ARTF02000T (Itis Galileo Galilei di Arezzo).
- Ciò implica che tutti i docenti della classe di concorso A046 titolari nella provincia di Arezzo e quelli che hanno presentato domanda di mobilità per l'a.s.



2024-25 nella Provincia di Arezzo, hanno potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di mobilità.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.
 - La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile *aliunde*.
 - Già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
 - Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.
 - Allo stesso modo i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che la peculiarità del caso giustifica il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.
- Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, per quanto sopra, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.



- Voglia, pertanto, autorizzare la notificazione del ricorso, nei confronti di tutti i docenti della classe di concorso A046 che parteciperanno alle operazione di mobilità per l'a.s. 2024-25, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM dei seguenti dati:

a) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti della classe di concorso A046 che parteciperanno alle operazione di mobilità per l'a.s. 2024-25 nell'ambito territoriale della provincia di Arezzo”*;

Con osservanze ed ogni più ampia riserva.

Arezzo, 4 maggio 2024

Avv. Silvia Falsini

